

N. 55994 di rep.

N. 13548 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA, PARTE STRAORDINARIA, DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque del mese di febbraio dell'anno duemiladieci (25/2/2010)

alle ore 18.45 (diciotto e quarantacinque),

in Sondrio, nella sala riunioni al piano secondo della sede di Confartigianato Imprese Sondrio, in largo dell'Artigianato n. 1, avanti a me Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, è presente il signor:

- BIANCHI GUGLIELMO, nato a Corteno Golgi il 23 dicembre 1957, residente a Corteno Golgi, in via Sarù n. 5,

il quale mi dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del:

- **"Consorzio Segherie - Legno Valtellina - Valchiavenna - Valcamonica - Valsassina e Alto Lario"**, con sede in Sondrio, in Largo dell'Artigianato n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 93016320140, stesso codice fiscale, ed al Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Sondrio al n. 65626.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica indicata io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in seconda convocazione in questo luogo e giorno per le ore 18.00 (diciotto e minuti zero), l'assemblea Ordinaria e Straordinaria del predetto Consorzio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato, e mi richiede di far constare da pubblico verbale quanto l'assemblea stessa andrà a deliberare limitatamente agli argomenti della "Parte Straordinaria" del medesimo.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale ai fini di cui sopra mi dà atto e fa constatare:

A) che l'assemblea è stata convocata in prima convocazione in questo luogo per il giorno 24 febbraio 2010 ed in seconda convocazione in questo stesso luogo per il giorno 25 febbraio 2010 alle ore 18.00, mediante avviso di convocazione datato 16 febbraio 2010 prot. 6, trasmesso agli aventi diritto di intervento in assemblea con modalità conformi a quanto previsto dall'articolo 14 del vigente statuto;

B) che detto avviso di convocazione contempla il se-

guente:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Parte Straordinaria

1 "Proposta di modifiche statutarie volte:

- . alla modifica della denominazione del Consorzio
- . ad ampliare l'oggetto sociale, per prevedervi espressamente la possibilità di esercitare attività commerciali;
- . a meglio precisare gli obblighi delle imprese consorziate, e ciò con particolare riferimento alla partecipazione a gruppi di acquisto/vendita;
- . a prevedere sanzioni legale al punto precedente anche diverse dall'esclusione;
- . a prevedere infine espressamente il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri nell'esercizio della carica;

con le conseguenti modifiche in particolare agli articoli 1, 2, 8, 10 e 18 del vigente statuto."

2. Varie ed eventuali

2. Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione Bilancio e Nota integrativa al 31.12.2009 e deliberazioni conseguenti

2. Determinazione quota di iscrizione per l'anno 2010

3. Determinazione contributo di gestione per l'anno 2010

4. Rinnovo cariche biennio 2010 - 2011:

- determinazione numero componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina Consiglieri e Presidente del Consiglio di Amministrazione;

5. Aggiornamento progetti e attività del Consorzio

6. Varie ed eventuali";

C) che l'adunanza di prima convocazione è andata deserta;

D) che la società ha numero 19 (diciannove) consorziati aventi diritto di intervento all'assemblea, tutti con diritto ad un voto, e che di essi nella sala dell'assemblea ne sono presenti o rappresentati 18 (diciotto), di cui 2 (due) per deleghe agli atti, il tutto come risultante dal foglio di presenza che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

E) che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente nella persona di esso comparente, sono presenti i Consiglieri De Rossi Milena, Mariana Monica, Bartesaghi Fabio, Mariana Maurizio, Ghilotti Laura e Ninatti Paolo Gino, assenti invece i Consiglieri Scaramella Lorenzo e Da Prada Pietro;

F) che lo statuto del Consorzio non prevede altri

organi o comunque soggetti aventi diritto di intervenire all'assemblea;

G) che ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, del vigente statuto l'assemblea straordinaria, competente a deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci;

H) che l'assemblea è pertanto regolarmente costituita ed idonea a deliberare sulla "Parte Straordinaria" dell'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente passa quindi alla relativa trattazione, ricordando ai convenuti le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre le modifiche degli articoli indicati all'ordine del giorno stesso, e ciò con particolare riferimento alle modifiche concernenti la denominazione del Consorzio (articolo 1) e gli obblighi dei Consorziati in relazione ai gruppi di acquisto/vendita deliberati dal Consiglio (articoli 8 e 10).

Quindi il Presidente presenta all'assemblea il testo dello statuto vigente e dello statuto con le modifiche proposte stampati uno fronte all'altro, testo che mi dichiara essere stato anticipato ai consorziati e distribuito in assemblea e che su sua richiesta io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B".

Le modifiche proposte sono sintetizzabili come segue:

- articolo 1: la denominazione del Consorzio che viene modificata in:

**"IL LEGNO MADE IN VALTELLINA CONSORZIO DI FILIERA
ALTA LOMBARDIA";**

- articolo 2: l'oggetto sociale viene ampliato per prevedervi espressamente la possibilità di esercitare attività commerciali ed in particolare l'organizzazione di gruppi di acquisto o di gruppi di vendita a condizioni di vantaggio per le imprese associate;

- articolo 8: vi viene precisato con l'aggiunta di una nuova lettera d) che è obbligo dei consorziati partecipare all'attuazione delle convenzioni per acquisti di gruppo ovvero per vendite di gruppo stipulate dal Consorzio;

- articolo 10: viene integrato per prevedere specifiche sanzioni ulteriori all'esclusione per il caso di mancata partecipazione del consorziato all'attuazione delle convenzioni per acquisti di gruppo ovvero per vendite di gruppo stipulate dal Consorzio;

- articolo 18: riguarda il Consiglio di Amministrazione, viene previsto espressamente il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri nell'esercizio

della carica.

Il Presidente terminata l'esposizione invita quindi l'assemblea a discutere e deliberare sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno sopra riportato.

Segue in merito alle modifiche proposte ampia discussione, nel corso della quale risultano condivise:

- la proposta, avanzata in assemblea, di modificare la denominazione del Consorzio, invece che nel senso sopra indicato dal Consiglio di Amministrazione, nel senso di adottare la più breve denominazione

"CONSORZIO LEGNO ALTA LOMBARDIA",

- la proposta di modificare altresì l'articolo 6 ultimo comma dello statuto del Consorzio, nel senso di ridurre da otto a cinque il numero minimo di consorziati ivi previsto.

Segue invece accesa e protratta discussione in relazione alle modifiche proposte agli articoli 8 e 10 dello statuto, modifiche volte, nel loro insieme, a rendere vincolante la partecipazione del Consorziato ai gruppi di acquisto e ai gruppi di vendita deliberati dal Consiglio, rimarcando l'obbligatorietà, salvo eccezioni, di partecipazione dei consorziati a dette iniziative e introducendo apposite sanzioni al riguardo.

Viene sottolineato che tali modifiche presuppongono la condivisione del ruolo che si ritiene il Consorzio debba avere nei confronti dei consorziati riuniti e degli scopi per i quali esso è stato costituito.

Nella discussione alcuni soci preannunciano la propria posizione contraria alle modifiche proposte agli articoli 8 e 10 dello statuto.

Conclusa la discussione, il Presidente pone ai voti nella sua globalità la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come risultante dal testo allegato sotto "B" e come integrata in dipendenza di quanto sopra per quanto concerne la denominazione (art. 1) ed il numero minimo dei consorziati (articolo 6 ultimo comma).

Il Presidente richiede all'assemblea di deliberare e questa quindi, con il voto contrario dei consorziati . Ghilotti Giuseppe e Figli S.r.l., con sede in Tirano,

. Pedranzini Imballaggi S.r.l., con sede in Mantello,

. Pozzi Albino S.r.l., con sede in Colico,

. Rainoldi Legnami S.r.l., con sede in Milano,

e con il voto favorevole di tutti i restanti soci

presenti o rappresentati, voti tutti espressi per
alzata di mano, nessun astenuto,

DELIBERA

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione come sopra integrata, e quindi:

- di modificare la denominazione del Consorzio da quella attuale, modificando l'articolo 1 dello statuto, in

"CONSORZIO LEGNO ALTA LOMBARDIA",

- di modificare, ampliandolo, l'oggetto del consorzio, e quindi l'articolo 2, così come risultante dal testo di statuto sottoposto all'assemblea dal Presidente ed allegato sotto "B",

- di ridurre il numero minimo dei consorziati da 8 (otto) a 5 (cinque), modificando altresì l'articolo 6 ultimo comma dello statuto

- di introdurre agli articoli 8, 10 e 18 dello statuto del Consorzio le ulteriori modifiche proposte all'assemblea così come risultanti dai testi allegati sotto "B".

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola in merito, il Presidente dichiara quindi conclusa la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno alle ore 20.45 (venti e quarantacinque), per proseguire con la trattazione della parte ordinaria senza l'assistenza di me Notaio quale verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si allega quindi al presente verbale sotto la lettera "C" il testo dello statuto del Consorzio aggiornato con le modifiche sopra deliberate.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, omessa la lettura degli allegati "A", "B" e "C" per espressa dispensa datami dal comparente stesso, il quale quindi, approvandolo, con me Notaio lo sottoscrive unitamente agli allegati alle ore 21.40 (ventuno e quaranta).

Consta il presente verbale di tre fogli, scritti con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia in parte e completati a mano da me Notaio per la restante parte su tre fogli per intere nove facciate e la decima fin qui.

F.TO BIANCHI GUGLIELMO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

ALLEGATO "C" ALL'ATTO IN DATA 25 FEBBRAIO 2010 N.
55994/13548 DI REPERTORIO

STATUTO

CONSORZIO LEGNO ALTA LOMBARDIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituito un Consorzio tra le imprese, individuali o societarie, titolari di attività di prima lavorazione e carpenteria del legno, sotto la denominazione di:

"CONSORZIO LEGNO ALTA LOMBARDIA".

La sede del Consorzio è a Sondrio.

ARTICOLO 2

Il Consorzio non ha finalità lucrative.

Esso si propone, anche disgiuntamente, di svolgere a favore dei consorziati iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese stesse.

In particolare il Consorzio si propone di:

- favorire il raggiungimento di accordi e/o convenzioni commerciali nell'interesse dei singoli associati;
- tutelare gli interessi comuni nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici e privati;
- avviare una cultura del legno anche per concorrere alla formazione del personale interessato ad operare nel settore;
- compiere attività di studio e ricerca per sensibilizzare il territorio al fine di promuovere il sistema forestale locale ed incrementare l'utilizzo del patrimonio boschivo autoctono;
- informare e assistere gli appartenenti al Consorzio singolarmente o in forma associata in ordine alle prescrizioni normative di riferimento;
- elaborare delle linee guida comuni in merito alla commercializzazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scarti di lavorazione, servizi, energia, macchinari, impianti, etc.;
- aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti e/o organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;
- stipulare convenzioni con fornitori di apparecchiature e beni strumentali, ovvero di materie prime occorrenti alle imprese associate, dando luogo a gruppi di acquisto a condizioni di vantaggio per le imprese associate (convenzioni per acquisti di gruppo);
- stipulare convenzioni con acquirenti o comunque destinatari di prodotti o scarti della lavorazione

delle imprese associate, per la cessione dei prodotti e/o scarti stessi a condizioni di vantaggio precluse alle imprese associate stesse allorchè operanti singolarmente (convenzioni per vendite di gruppo);

- stipulare convenzioni con società ed enti finanziari al fine di agevolare i soci nell'esercizio del credito all'utenza finalizzata allo sviluppo produttivo delle imprese associate;

- ricercare collaborazioni con Società, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private anche partecipando agli stessi o promovendoli per il raggiungimento degli scopi già descritti.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie utili o semplicemente opportune per il miglior perseguimento delle finalità di cui sopra.

ARTICOLO 3

Obbligazioni del Consorzio

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto dei singoli consorziati ed in loro nome rispondono questi ultimi, il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni nei limiti comunque del Fondo Consortile.

ARTICOLO 4

Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

ARTICOLO 5

Durata del Consorzio

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2040, che potrà essere prorogata, ed il Consorzio anche anticipatamente sciolto, dall'assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

Possono far parte del Consorzio le imprese, individuali o societarie, titolari di attività di prima lavorazione e carpenteria del legno localizzate in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, Valsassina e Alto Lario.

Possono altresì far parte del Consorzio altri consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese che svolgano attività affini e complementari, nell'ambito della stessa area.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.

ARTICOLO 7

Ammissione dei consorziati

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettarle senza riserve o condizioni.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'importo della quota di partecipazione al Capitale Consortile, determinata in euro 500,00, e la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 8

Obblighi dei consorziati

Oltre ai versamenti iniziali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono tenuti a versare al consorzio un contributo annuo il cui importo sarà determinato per ciascun esercizio sociale dalla assemblea ordinaria dei consorziati.

Il consorziato è altresì obbligato a:

- a) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti alla propria attività;
- b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcirlo dei danni e delle perdite ad esso imputabili;
- c) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio;
- d) partecipare all'attuazione delle convenzioni per acquisti di gruppo ovvero per vendite di gruppo stipulate dal Consorzio in nome e per conto delle imprese associate; la mancata partecipazione all'attuazione di una convenzione per acquisti o per vendite di gruppo dovrà essere adeguatamente motivata dall'impresa consorziata; la motivazione sarà soggetta all'esame del Consiglio di Amministrazione al fine anche dell'eventuale erogazione di una delle

sanzioni previste al successivo articolo 10.

ARTICOLO 9

Recesso dei consorziati

Il recesso dei consorziati è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio; se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti. La revoca del mandato al Consorzio equivale al recesso dal Consorzio stesso.

ARTICOLO 10

Sanzioni ed Esclusione a carico del consorziato

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato allorchè il consorziato stesso:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) è dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consorziale sottoscritta, della quota di iscrizione o della quota annuale, ovvero non adempia agli obblighi prescritti al precedente articolo 8 lettere a), b) e c);
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- g) ripetutamente e/o senza adeguata motivazione non partecipi attivamente alle convenzioni per acquisti di gruppo e/o vendite di gruppo stipulate dal Consorzio;
- h) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- i) non possa partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ri-

cevuta di ritorno.

In caso di violazione degli obblighi richiamati al presente articolo 10 lettere da c) ad h), ovvero in caso di ritardo o di inesattezze nell'adempimento degli obblighi stessi, e fatta salva la possibilità nei casi più gravi di deliberare l'esclusione, il Consiglio di Amministrazione nell'osservanza di quanto previsto al successivo articolo 28 potrà, in alternativa all'esclusione stessa, irrogare nei confronti del consorziato inadempiente una sanzione pecuniaria con importo da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

TITOLO III

ARTICOLO 11

Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato; nessun consorziato può avere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale consortile;
- b) dagli eventuali utili di esercizio che non siano stati accantonati nell'apposito fondo del passivo di cui all'articolo 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 od in altri specifici fondi di bilancio;
- c) dagli eventuali contributi a fondo perso di privati o Enti Pubblici.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare la reintegrazione da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini.

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 12

L'esercizio va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'assemblea ai sensi di legge.

ARTICOLO 13

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vice-presidente.

ARTICOLO 14

Assemblea dei Consorziati

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, della quota di iscrizione, delle quote annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota.

L'assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo dal Presidente, purchè in Italia, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire, con raccomandata, fax, posta elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal direttore, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 15

Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso, e, eventualmente, il suo Presidente;
- c) determina la quota di iscrizione ai sensi dell'articolo 7 ultimo comma;
- d) determina il contributo annuo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- e) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su

quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nell'articolo 12, comma 3.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci.

ARTICOLO 17

Rappresentanza nell'Assemblea

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di due consorziati.

ARTICOLO 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente.

Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio, salvo quanto disposto da successivo articolo 19, lettera d) e, in particolare, nomina l'eventuale Direttore fissandone i poteri, nomina le commissioni lavoro determinandone le competenze.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei soci membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con comunicazione inviata per lettera, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario della riunione designato nel corso della stessa.

Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno si procede a norma dell'articolo 2386 codice civile.

I consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire eventuali compensi il cui importo è determinato dall'assemblea.

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse del Consorzio nello svolgimento delle mansioni inerenti la carica.

ARTICOLO 19

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, se non vi ha già provveduto l'assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) da le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) assume il personale del Consorzio e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'eventuale direttore;
- e) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate, salvo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 6, e dal successivo articolo 21, da un Vicepresidente, anche'esso nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

ARTICOLO 20

Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

ARTICOLO 21

Grave impedimento - Vice Presidente

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

TITOLO V

ARTICOLO 22

Direzione e Commissioni Lavori

Al Direttore, eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 18 comma 3, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la direzione del Consorzio.

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, quale segretario delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere nominate Commissioni preposte alla valutazione ed all'approfondimento di specifiche problematiche o settori di attività del Consorzio; salva diversa deliberazione del Consiglio le Commissioni saranno composte ciascuna da numero 5 (cinque) membri, eletti dal Consiglio stesso anche scegliendo tra persone estranee al Consorzio, fermo restando che ogni Commissione dovrà essere presieduta da un Consigliere.

Le Commissioni potranno essere nominate in via provvisoria o in via permanente, fermo restando che i relativi membri non potranno durare in carica oltre alla durata in carica del Consiglio che li ha nominati.

Il deliberato delle Commissioni sarà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Consorziato sarà tenuto a rispettare le prescrizioni impartite dalle Commissioni, dopo che le stesse saranno state rese esecutive dal Consiglio.

ARTICOLO 23

Segreteria

La segreteria collabora con il Presidente e con il Consiglio per realizzare gli obiettivi statutari.

Alla segreteria verranno affidate l'amministrazione

della contabilità del Consorzio, nonché tutto ciò che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno, di volta in volta, e temporaneamente affidatagli.

La segreteria dovrà inoltre redigere le delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere alla legale sussistenza del Consorzio.

TITOLO VI

ARTICOLO 24

Trasferimento d'Azienda

In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di cui all'articolo 6, e che il Consiglio di Amministrazione ne approvi l'ammissione al Consorzio.

ARTICOLO 25

Liquidazione della quota

In caso di recesso o di esclusione del consorziato o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al consorziato uscente che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso il Consorzio è restituita la sua quota di conferimento al Fondo Consortile.

ARTICOLO 26

Scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimasto una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di conferimento al Fondo Consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghe o strumentali a quelli del Consorzio.

ARTICOLO 27

Regolamento Interno

L'assemblea approva il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.

ARTICOLO 28

Sanzioni

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le sue even-

tuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventuali sanzioni.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto.

ARTICOLO 29

Conciliazione

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e i singoli consorziati o gli aspiranti tali, o tra i consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità del presente statuto, ovvero alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e, più in generale, all'esercizio dell'attività del Consorzio, dovrà essere preventivamente sottoposta a tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Sondrio.

Il presente articolo troverà applicazione anche alle controversie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero nei loro confronti e, in tal caso, esso, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante anche per costoro.

ARTICOLO 30

Clausola Arbitrale

Allorchè il tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente non avesse esito positivo, le controversie ivi previste, purchè abbiano ad oggetto diritti disponibili, dovranno essere risolte da tre arbitri amichevoli compositori nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui la Camera Arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà fissata presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio deciderà in via irritale secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte

soccombente, salva diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Non possono essere oggetto di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 31

Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia.

F.TO BIANCHI GUGLIELMO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO